

Verbale n. 19

Adunanza del 29 giugno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno, in Torino, alle ore undici, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

E' assente giustificato il Commissario Ezio Ercole.

Delibera n. 40 – 2015

Oggetto: Definizione della controversia **GU14 – 166/2014 – XXX / NOVERCA ITALIA XXX**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza presentata in data 09.06.2014, con cui il signor XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società NOVERCA ITALIA XXX (di seguito NOVERCA) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 09.06.2014 con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 10.07.2014 con cui l'operatore faceva pervenire la propria memoria difensiva;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante nei propri scritti difensivi, con riferimento all'utenza di telefonia mobile n. XXX rappresenta quanto segue:

- a) che l'istante in data 05.01.2014 chiedeva la portabilità del numero dall'operatore Bip Mobile a Noverca con contestuale trasferimento del credito residuo pari a € 163,92 ;
- b) che l'operatore Noverca non gli riconosceva il credito residuo.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1. il riconoscimento del credito residuo pari a € 162,92 dall'operatore Noverca.

Noverca, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta quanto segue:

- a) che fino al 31 dicembre 2013, data in cui veniva sospeso il servizio radiomobile da parte dell'operatore Bip Mobile a causa dello stato di insolvenza in cui si

trovava, Noverca aveva sempre anticipato il credito residuo degli utenti provenienti da Bip Mobile;

- b) che, a seguito del predetto blocco, della conseguente procedura di portabilità in massa da parte degli utenti di Bip Mobile verso altri operatori e della palese situazione di dissesto in cui versava l'operatore, Noverca sospendeva ogni attività di anticipazione del credito residuo degli utenti provenienti da Bip Mobile;
- c) che la maggior parte delle richieste di portabilità pervenute a Bip Mobile nei mesi gennaio-febbraio 2014 venivano scartate per "waiting list" in quanto il numero totale di richieste di portabilità superava la massima capacità giornaliera, tanto che in data 14.01.2014 interveniva la delibera AGCOM 2/14/CONS con la quale si ordinava a Bip Mobile di incrementare la capacità di evasione di richieste di portabilità a 15.000 operazioni giornaliere, ma nulla veniva detto in ordine al trattamento del credito residuo;
- d) che la normativa sulla procedura di portabilità fra operatori mobili non impone alcun meccanismo di anticipazione automatica del credito residuo in capo all'operatore *donating*, frutto di una semplice prassi operativa che si è sviluppata nel corso del tempo;
- e) che peraltro Bip Mobile non ha mai informato Noverca se il credito residuo fosse principale e quindi trasferibile o da *bonus* e quindi non trasferibile;
- f) che infine, a fronte della problematica venutasi a creare e in carenza di idonee garanzie, l'operatore Noverca, al pari degli altri operatori mobili, a partire dal 9 gennaio 2014 ha adottato cautele nei confronti del meccanismo di anticipazione automatica del credito residuo, frutto di una semplice prassi applicativa tra operatori mobili.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore il rigetto della domanda avanzata dall'istante.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'Art. 14 del Regolamento

B) Nel merito

La richiesta dell'istante di anticipazione del credito residuo nei confronti dell'operatore *recipient* Noverca non può essere accolta in quanto dal punto di vista regolamentare non viene previsto un obbligo in tal senso. Così come afferma il predetto operatore nella memoria difensiva, la prassi invalsa di anticipazione del credito residuo nell'ambito del procedimento di portabilità delle utenze di telefonia mobile non comporta un trasferimento dell'obbligazione di pagamento in capo al *recipient* con conseguente subentro nel rapporto di debito/credito instaurato fra soggetti terzi.

Il riconoscimento del credito residuo è frutto di un accordo fra operatori che non lascia intravedere alcun obbligo per l'operatore Noverca di anticiparlo prima che questo gli venga riconosciuto dall'operatore *donating* Bip Mobile. Non solo: in questo caso è palese che il credito non verrà mai ricevuto dal *donating* che ha cessato l'attività.

Ad adiuvandum va richiamata una nota dell'AGCOM del 13 febbraio 2014 rivolta ai clienti dell'operatore Bip Mobile in cui è riportato: "Per quanto concerne il trattamento del credito residuo, la quasi totalità degli operatori mobili ha sospeso, in ragione della situazione venutasi a creare, l'accordo con la società Bip Mobile in materia di trasferimento del credito residuo".

Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, non emergono gli estremi per accogliere la richiesta in premessa.

C) Sulle spese del procedimento

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese fra di esse.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati,

Rigetto della domanda presentata da XXX, residente in XXX nei confronti di NOVERCA ITALIA XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE
Tiziana Maglione